

REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

Delibera C.P. nn. 108/98092 del 20/12/2012)

(Delibera C.P. n. 23 del 18/4/2013)

(Delibera C.P. n. 11 del 12/03/2014)

(Delibera Presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni del C.P. n. 48 del 28/8/2014)

(Delibera C.P. n. 65 del 28/11/2018)

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7.12.2012 e dall'art. 33 del D.L. n. 91/2014 convertito in Legge n. 116 del 11.08.2014.

Art. 2.

Finalità dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell'organizzazione, è finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell'attività amministrativa svolta dalla Provincia di Ferrara.

Art. 3

Sistema dei controlli interni

1. La Provincia di Ferrara istituisce il sistema dei controlli interni, articolato nelle funzioni ed attività descritte dal D.Lgs. 267/2000, per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Il sistema dei controlli interni è articolato in:

a) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) controllo della qualità dei servizi erogati: finalizzato a verificare l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rivolta ai cittadini.

d) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

e) controllo della gestione e della vigilanza sugli organismi gestionali esterni: al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente.

f) controllo di verifica degli equilibri finanziari della gestione.

2. Partecipano all'organizzazione del Sistema integrato dei controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti, il Nucleo di Valutazione, le strutture di controllo previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO II CONTROLLI

CAPO I CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 4 Il controllo di gestione

1. In attuazione dell'art.54 dello Statuto dell'Ente, il controllo di gestione effettua un costante monitoraggio delle funzionalità dell'organizzazione della Provincia, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e gestionale.

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli Settori e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

3. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

Art. 5 Attività del controllo di gestione

1. La struttura preposta al controllo di gestione, di cui al successivo art. 7, provvede a:

a) redigere annualmente con la Direzione Operativa, di cui all'art. 25 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, un piano dettagliato di obiettivi dei dirigenti che viene approvato come allegato del Piano Esecutivo di Gestione, unitamente al Piano triennale della Performance;

b) rilevare semestralmente i dati relativi ai costi ed ai proventi nonchè a rilevare quanto è stato realizzato del piano di cui alla precedente lettera a);

c) rilevare e controllare semestralmente gli acquisti autonomi come previsto dalla normativa vigente;

d) rilevare e controllare semestralmente i dati sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato.

2. Le risultanze del controllo di gestione confluiscono nel Referto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno, adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, da trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della medesima Corte dei Conti, e sono tese a fornire utilmente gli elementi di conoscenza necessari.

3. Il controllo di gestione utilizza per il funzionamento:

- a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione);
- b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica);
- c) dati extracontabili.

4. Il Settore bilancio collabora con la struttura cui è affidato il controllo di gestione rendendo disponibili i dati finanziari ed economico-patrimoniali.

Art. 6

Risultati del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce, ai sensi del secondo comma del precedente articolo, i risultati del predetto controllo:

- a) agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b) ai responsabili dei Settori, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei Settori di cui sono responsabili;
- c) al nucleo di valutazione, per la valutazione dell'operato dei dirigenti.

Art. 7

Struttura competente

1. L'esercizio del controllo di gestione compete al Settore controlli interni e anticorruzione con il supporto del Settore Bilancio, in riferimento alle attività organizzative e gestionali e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del P.E.G.

2. Il supporto del Settore Bilancio per l'esercizio del controllo di gestione, si esplica attraverso l'implementazione e gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi, rilevanti ai fini del controllo di gestione, provenienti dai vari servizi.

CAPO II

CONTROLLO STRATEGICO

Art. 8

Il controllo strategico

1. Le attività di pianificazione strategica, programmazione e budgeting, sono disciplinate al Titolo II del Regolamento di contabilità e dal Sistema di gestione del ciclo della performance, e devono comportare la definizione:

- a) degli impatti previsti in relazione alle scelte strategiche;
- b) dei risultati previsti in relazione agli obiettivi strategici;

c) delle realizzazioni previste in relazione alle iniziative del Piano dettagliato degli obiettivi di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a).

2. Il piano triennale della performance strategica è approvato ed aggiornato annualmente come allegato del Piano Esecutivo di Gestione.

3. Il controllo strategico viene attuato verificando il grado di raggiungimento degli impatti, dei risultati e delle realizzazioni previsti.

Art. 9

Attività del controllo strategico

1. Le attività del controllo strategico sono strettamente connesse e coordinate con quelle contabili, del controllo di gestione, del sistema di gestione del ciclo della performance e del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente.

2. Fanno parte della struttura preposta al controllo strategico, che è coordinata dal Segretario Generale, le funzioni preposte alla contabilità, al controllo di gestione, alla gestione del ciclo della performance e alla gestione del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente.

3. Tale struttura provvede a predisporre specifica reportistica che viene aggiornata e resa disponibile semestralmente agli amministratori, ai dirigenti e a quant'altri ne abbiano titolo.

4. Le risultanze del controllo strategico vengono inserite nei referti del controllo di gestione e nella relazione annuale sulla performance.

CAPO III

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 10

Il controllo della qualità dei servizi

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati viene svolto con modalità conformi agli standard UNI EN ISO 9001.

2. I principi e gli impegni che la Provincia di Ferrara si obbliga ad osservare in materia di qualità dei servizi, sono indicati nella Politica per la Qualità e l'Ambiente che viene approvata dal Consiglio Provinciale ed aggiornata perlomeno ogni tre anni o qualora si addivenga ad un rinnovo di tale organo.

3. La conformità del sistema gestionale a ciò preposto viene certificata da un apposito organismo esterno accreditato per il settore delle pubbliche amministrazioni.

4. L'organizzazione di tale sistema gestionale è documentata tramite un apposito manuale e tramite specifica documentazione di sistema.

5. Tutta la documentazione di sistema, come definita dal precedente comma, ha valore organizzativo e qualora descriva responsabilità e/o modalità di effettuazione di attività ha effetto cogente nei confronti del personale dipendente.

6. Tale documentazione integra e, dove possibile ed opportuno, sostituisce altre forme tipiche di disposizioni organizzative.

Art. 11
Il monitoraggio della soddisfazione degli utenti

1. Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità sono previste modalità per il monitoraggio sistematico della soddisfazione degli utenti esterni e dei clienti interni.
2. Gli esiti di tale monitoraggio formano oggetto di specifica reportistica che viene aggiornata e resa disponibile semestralmente agli amministratori, ai dirigenti e a quant'altri ne abbiano titolo.
3. Le risultanze del monitoraggio della soddisfazione degli utenti vengono inserite nei referti del controllo di gestione e nella relazione annuale sulla performance.

Art. 12
Struttura

1. Nel manuale e nella documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente sono individuate le Responsabilità della Direzione e dei Responsabili di Processo nonché le figure di Responsabile Qualità e di Responsabile ambientale ed è stabilito come deve essere articolata e composta la rete dei Referenti delle strutture organizzative.

CAPO IV
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 13
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. La verifica di regolarità amministrativa e contabile è la forma di controllo tradizionale per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa nel rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto dai Responsabili nella predisposizione ed adozione degli atti di propria competenza e si sostanzia nell'apposizione dei pareri e dei visti necessari e nella sottoscrizione dell'atto.
3. Gli schemi di deliberazione di competenza del Consiglio provinciale, muniti dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 T.U., devono essere trasmessi al Segretario Provinciale entro un termine congruo tale da consentire al Segretario il relativo esame e che verrà definito dal medesimo con apposite disposizioni.
4. I decreti del Presidente aventi natura provvedimento, muniti dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 T.U., devono essere parimenti sottoposti all'esame del Segretario Generale prima della relativa adozione.
5. L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può discostarsene purché venga riportata nel testo della deliberazione apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso. In questo caso il Segretario Generale viene incaricato da tale organo di redigere le motivazioni che hanno comportato il superamento del parere negativo, avvalendosi del personale degli Uffici deputati all'assistenza agli organi.

Art. 14
Attribuzione delle attività di controllo

1. Ai controlli di regolarità contabile provvedono il Settore Bilancio e il Collegio dei Revisori, rispettando, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e collegi professionali operanti nel settore.
2. Il Settore Bilancio certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto sulle determinazioni e del parere di regolarità contabile sulle delibere.
3. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, sono previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 15

Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. E' istituito il sistema di controllo di regolarità amministrativa degli atti monocratici assunti dai Responsabili, effettuato in fase successiva all'emanazione dell'atto e posto in capo al Segretario Generale, secondo le modalità di seguito indicate.
2. Il Segretario Generale organizza, svolge e dirige il controllo suddetto avvalendosi del personale con competenze giuridico-amministrative e conoscenze specialistiche sulle materie oggetto degli atti sottoposti a controllo appartenente al Settore Risorse umane, Affari legali e istituzionali. Qualora al Segretario Generale vengano attribuite *ad interim* funzioni di gestione, il controllo successivo di regolarità amministrativa di tali atti verrà organizzato, svolto e diretto dal Vice Segretario Generale
3. Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi individuati con successive disposizioni gestionali, tra i quali necessariamente dovranno essere ricompresi:
 - a) atti di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di studio, ricerca e consulenza;
 - b) atti che definiscono le modalità di scelta del contraente per appalti al di sopra della soglia comunitaria;
 - c) atti di concessione di contributi alle Imprese ad esito di procedure di evidenza pubblica.Attraverso le disposizioni gestionali richiamate al primo capoverso del presente comma, verranno altresì individuate motivate tecniche di campionamento atte a garantire la casualità della selezione.
4. Il Responsabile, prima della emanazione di un atto monocratico tra quelli indicati al precedente comma 3, può richiedere alla Struttura organizzativa deputata al controllo una verifica nella fase della formazione dell'atto, ai fini dell'accertamento preventivo della sua legittimità e regolarità amministrativa e contabile. In tal caso l'atto non potrà essere sottoposto a controllo successivo.
5. La Struttura organizzativa deputata al controllo effettua un report annuale sull'attività di controllo. Tale report viene trasmesso ai Dirigenti dei Settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti e al Consiglio provinciale, con le tempistiche coordinate con la trasmissione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, del Referto annuale sul sistema dei controlli interni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
6. Nel sistema di valutazione di cui all'articolo 36 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi è prevista una correlazione fra le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e la valutazione dei Responsabili.

CAPO V

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

Art. 16
Il controllo sugli organismi gestionali esterni

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli organismi partecipati, la Provincia di Ferrara istituisce un'apposita struttura denominata "Ufficio per il controllo degli organismi gestionali esterni", in stretta collaborazione con la struttura competente per il controllo di gestione dalla quale riceve i dati necessari ai fini del coordinamento tra le risultanze del controllo sulla gestione dell'Ente e quelle del controllo sulla gestione delle società partecipate non quotate.

Per organismi gestionali esterni partecipati si intendono società, consorzi, fondazioni ed altri organismi di natura giuridica diversa di cui la Provincia detiene una quota del capitale sociale (o fondo consortile o fondo di dotazione, ecc.).

2. Il controllo sulle società partecipate mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione finale del bilancio consolidato.

Art. 17
Attività del controllo sugli organismi gestionali esterni

1. L'Ente definisce, in via preventiva, gli indirizzi e gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, calibrati anche in base alla percentuale di partecipazione della Provincia a ciascuna società, definendo gli specifici standard qualitativi e quantitativi ai quali le società stesse si dovranno attenere.

2. L'attività di controllo e di vigilanza si esplica attraverso l'inoltro, al soggetto sottoposto al controllo, di richieste di esibizione di documenti, trasmessi anche tramite mezzi informatici, di chiarimenti agli organi societari competenti, richiesta periodica di dati, informazioni, notizie e presentazione di resoconti periodici con struttura e caratteristiche simili alle relazioni semestrali di competenza delle strutture incaricate del controllo di gestione.

Art. 18
Ufficio per il controllo degli organismi gestionali esterni

1. L'Ufficio per il controllo e la vigilanza degli organismi gestionali esterni si compone di funzionari individuati e nominati dal dirigente responsabile del settore in cui opera il soggetto partecipato, scelti tra soggetti dotati di specifiche competenze nelle materie oggetto del controllo.

2. L'Ufficio è articolato in due gruppi di lavoro. Il primo, con competenza nelle materie giuridico-amministrative, si occupa prevalentemente di svolgere attività di controllo e monitoraggio, di richiesta, ricezione ed esame della documentazione e della reportistica inviata dal soggetto partecipato; il secondo, con competenza nelle materie economico-finanziarie, provvede ad analizzare i dati contabili delle società e dell'Ente.

3. I due gruppi costituenti l'Ufficio collaborano ai fini della redazione del bilancio consolidato, ai sensi della normativa vigente.

4. Il controllo viene eseguito da uno o più soggetti incaricati dal responsabile dell'Ufficio.

5. L'Ufficio richiede semestralmente agli organismi gestionali esterni la presentazione di un rapporto che deve indicare:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente, nel rispetto dei relativi standard quantitativi e qualitativi;

- i dati finanziari ed economici che rispecchiano la situazione contabile del soggetto partecipato;
- le informazioni attestanti la situazione organizzativa ed i risultati gestionali del soggetto partecipato;
- le rilevazioni relative alla qualità dei servizi erogati, nel rispetto di quanto disposto nei contratti di servizio.

6. L'Ufficio effettua un monitoraggio periodico sul soggetto partecipato attraverso i dati ricavati dall'esito dell'attività di controllo e sulla base degli stessi analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati al soggetto medesimo e individua le opportune azioni correttive ed il termine per la loro attuazione, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Art. 19 **Risultati del controllo**

1. L'ufficio per il controllo e la vigilanza degli organismi gestionali esterni mette in relazione i risultati complessivi della gestione del soggetto partecipato con quelli relativi alla gestione dell'Ente, resi disponibili dai soggetti responsabili del controllo di gestione, elaborando i dati necessari ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

2. I risultati del controllo, come elaborati ai sensi del comma precedente, vengono trasmessi dal responsabile dell'Ufficio, al Consiglio provinciale.

CAPO VI **CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

Art. 20 **Il controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il responsabile del Settore Bilancio dirige e coordina l'attività di controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il sistema di controllo è costituito prevedendo un intervento attivo degli organi di governo dell'Ente, del segretario ed il coinvolgimento dei responsabili dei Settori, ciascuno secondo le rispettive responsabilità.

3. Il controllo mira a garantire, anche mediante il coordinamento dell'attività dei soggetti coinvolti, di cui al comma precedente, il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Art. 21 **Rinvio al Regolamento di contabilità**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 267/2000 le modalità di effettuazione del controllo sugli equilibri finanziari sono disciplinate nel Regolamento di contabilità dell'ente.

TITOLO III
ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 22
Abrogazioni

1. Le disposizioni regolamentari in contrasto con la disciplina recata dal presente regolamento cessano di avere efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Art.23
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento di acquisizione di efficacia della relativa delibera di approvazione.